



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 231

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 12 giugno 2014

I N D I C E

Commissioni permanenti

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 42). Pag. 5

3^a - Affari esteri:

Plenaria » 6

5^a - Bilancio:

Plenaria » 16

11^a - Lavoro:

Plenaria » 19

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 26

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 77). » 28

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 78). » 28

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria Pag. 29

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Plenaria » 37

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria » 39

Ufficio di Presidenza » 40

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

Plenaria » 41

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	42
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	44
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	45
<hr/>		
ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	46

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 12 giugno 2014

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 12 giugno 2014

Plenaria

44^a Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Pistelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1326) Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

(211) TONINI. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale

(558) ROMANO ed altri. – Riforma della disciplina legislativa sulla cooperazione internazionale allo sviluppo

(1309) DE CRISTOFARO ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Riprende quindi l'esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1326, pubblicati in allegato al resoconto del 2 aprile scorso.

Il presidente CASINI comunica che sono pervenute riformulazioni dei seguenti emendamenti: 16.37 (testo 2), 21.8 (testo 2), 24.5 (testo 2) e 26.3 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica inoltre che la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere contrario sugli emendamenti 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2 e 14.2.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.8.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione, previa verifica della presenza del numero legale, approva l'emendamento 5.8.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), il senatore ORELLANA (*Misto-ILC*) ritira l'emendamento 8.4.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 8.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 8.5.

Gli emendamenti 8.1 e 8.3 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 10.1, 10.8, 10.9 e 10.10.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 10.4.

Gli emendamenti 10.2, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 10.11 e 10.0.1 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 11.2 e 11.3.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 11.7 e 11.8.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 11.4 e 11.9.

Gli emendamenti 11.1, 11.5, 11.6, 11.10 e 11.11 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 12.1 e 12.2.

Con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 12.3.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 13.4.

Gli emendamenti 13.1, 13.2 e 13.3 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il presidente CASINI fa proprio, in assenza del relativo presentatore, l'emendamento 14.9.

Il senatore ORELLANA (*Misto-ILC*) fa proprio, in assenza del relativo presentatore, l'emendamento 14.5.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 14.2, 14.3, 14.4, 14.6, 14.8 e 14.9.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 14.5, 14.7 e 14.10 (testo 2), pubblicato in allegato.

L'emendamento 14.1 è dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) fa propri, in assenza del relativo presentatore, l'emendamento 15.2.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 15.4 e 15.6.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 15.2, 15.5, 15.7, 15.8 (testo 2), pubblicato in allegato, e 15.11.

Gli emendamenti 15.1, 15.3, 15.9, 15.10 e 15.12 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) fa proprio, in assenza del relativo presentatore, gli emendamenti 16.35 e 16.48.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), vengono ritirati gli emendamenti 16.17, 16.23, 16.26, 16.34, 16.42, 16.50 e 16.52.

Con distinte votazioni, con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge gli emendamenti 16.8, 16.10, 16.14, 16.15, 16.18, 16.19, 16.22, 16.28, 16.36, 16.38, 16.39, 16.41, 16.45, 16.46, 16.47 e 16.51.

Con distinte votazioni, con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva gli emendamenti 16.3, 16.4, 16.6 (testo 2), pubblicato in allegato, 16.7 (testo 2), pubblicato in allegato, 16.12, 16.24, 16.30 (testo 2), pubblicato in allegato, 16.33, 16.35, 16.37 (testo 2), pubblicato in allegato, 16.40, 16.48, 16.56 e 16.57 (testo 2), pubblicato in allegato.

Gli emendamenti 16.1, 16.2, 16.5, 16.9, 16.11, 16.13, 16.16, 16.20, 16.21, 16.25, 16.27, 16.29, 16.31, 16.32, 16.43, 16.44, 16.49, 16.53, 16.54 e 16.55 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

Il relatore TONINI (*PD*) ritira l'emendamento 17.3.

Con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 17.4.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 17.5. Di conseguenza la senatrice DE PIETRO (*M5S*) ritira l'emendamento 17.6.

Gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.0.1 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.

Il senatore ORELLANA (*Misto-ILC*) fa proprio, in assenza del relativo presentatore, l'emendamento 18.5 e lo riformula in un nuovo testo (18.5 testo 2), pubblicato in allegato.

Su invito del relatore TONINI (*PD*), viene ritirato l'emendamento 18.3.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 18.5 (testo 2).

Gli emendamenti 18.1, 18.2, 18.4, 18.6, 18.7 e 18.8 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 19.3 (testo 2).

Gli emendamenti 19.1 e 19.2, sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

Il relatore TONINI (*PD*) ritira l'emendamento 20.2.

Con parere favorevole del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva l'emendamento 20.4.

Con parere contrario del relatore TONINI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 20.6.

Gli emendamenti 20.1, 20.3, 20.5 e 20.0.1 sono dichiarati decaduti per l'assenza del proponente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1326

Art. 8.

8.2 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il Direttore Generale per la Cooperazione allo sviluppo e il Direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 16.».

Art. 14.

14.10 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Alle riunioni del CICS partecipano senza diritto di voto anche il Direttore Generale per la Cooperazione allo sviluppo e il Direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 16.».

Art. 15.

15.8 (testo 2)

MUSSINI, ORELLANA

Al comma 3, sostituire le parole: «, nel quadro delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS)» con le seguenti: «, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma precedente».

Art. 16.**16.6 (testo 2)**

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «, nel quadro delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS)» con le seguenti: «, nel quadro degli indirizzi politici di cui al comma precedente».

16.7 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole da: «direttamente o attraverso partner», fino alla fine del comma con le seguenti: «attraverso l'assegnazione ai soggetti di cui al Capo V, selezionati mediante procedure comparative in linea con la normativa vigente, o attraverso partner internazionali, salvo quando si richieda il suo intervento diretto».

16.30 (testo 2)

MUSSINI, ORELLANA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il personale dell'Agenzia, reclutato ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, è prevista una formazione professionale continua sui temi della cooperazione allo sviluppo, nonché la verifica, almeno biennale, della conoscenza linguistica straniera del livello minimo richiesto nei concorsi dell'Unione europea per analoghe mansioni, di cui al quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue».

16.37 (testo 2)

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per il personale dell'Agenzia, reclutato ai sensi dell'articolo 18 della presente legge, è prevista una formazione professionale continua sui temi della cooperazione allo sviluppo, nonché la verifica, almeno bien-

nale, della conoscenza linguistica straniera del livello minimo richiesto nei concorsi dell'Unione europea per analoghe mansioni, di cui al quadro europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue».

16.57 (testo 2)

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 13, dopo la lettera: 1), aggiungere la seguente:

«l-bis) previsione che bilancio dell'Agenzia sia pubblicato sul sito *internet* del medesimo istituto, dopo la sua approvazione».

Art. 18.**18.5 (testo 2)**

ORELLANA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVellini, PETRAGLIA, STEFANO, URAS

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d-bis. Nei limiti di specifici stanziamenti deliberati dal Comitato congiunto di cui all'articolo 20, ai limiti di spesa previsti dalle disposizioni vigenti, mediante forme contrattuali flessibili di impiego previste dalla legislazione vigente, con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle specifiche professionalità necessarie per sopprimere a bisogni non programmabili e per tempi limitati.».

Art. 19.**19.3 (testo 2)**

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 1, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) coadiuva il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo in tutte le funzioni e i compiti che la presente legge attribuisce loro, ed in particolare nei seguenti: elaborazione di indirizzi per la programmazione in riferimento ai Paesi e

alle aree di intervento; rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali; proposta relativa ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti di cui agli articoli 7 e 26; verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, anche avvalendosi di enti indipendenti di valutazione esterna.»

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

«L'agenzia contribuisce alle attività del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale volte alla definizione della programmazione annuale dell'azione di cooperazione e delle proposte del Ministero stesso al Comitato congiunto di cui all'articolo 20.»;

e all'articolo 20, comma 3, dopo le parole: «il Comitato Congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro» aggiungere le seguenti: «delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli articoli 7 e 26, definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento».

Art. 21.

21.8 (testo 2)

LUCIDI, AIROLA

Al comma 3, dopo le parole: «quando agiscono con finalità» inserire la seguente: «sociali», conseguentemente, aggiungere il seguente periodo: «Le imprese di cui al presente comma devono essere certificate secondo gli standard internazionali in materia di: rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti dei lavoratori, tutela contro lo sfruttamento dei minori e garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, di gestione ambientale delle aziende, ed in accordo con le linee guida in materia di responsabilità sociale d'impresa».

Art. 24.

24.5 (testo 2)

DE PIETRO, LUCIDI, AIROLA

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

Art. 26.

26.3 (testo 2)

LUCIDI, AIROLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«ed a condizione che esse operino nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale ed economica e che siano certificate secondo gli *standard* internazionali in materia di: rispetto dei diritti umani, rispetto dei diritti dei lavoratori, tutela contro lo sfruttamento dei minori e garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro, di gestione ambientale delle aziende, ed in accordo con le linee guida in materia di responsabilità sociale d'impresa».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 12 giugno 2014

Plenaria

232^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Le senatrici BULGARELLI (M5S) e COMAROLI (LN-Aut) rilevano l'assenza del rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE dispone, pertanto, la sospensione della seduta, in attesa del rappresentante dell'Esecutivo.

La seduta, sospesa alle ore 9,10, riprende alle ore 9,20.

Il PRESIDENTE, nel constatare la perdurante assenza del rappresentante del Governo, propone, previo assenso della Commissione e, in particolare, dei Gruppi di minoranza, di limitarsi all'esame di due provvedimenti legislativi per i quali è necessaria la richiesta formale di relazione tecnica.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(264) SANGALLI ed altri. – *Norme per l'istituzione e la disciplina del marchio «impresa del patrimonio vivente»*

(268) SANGALLI ed altri. – *Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane*

(412) STUCCHI. – *Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri*

(652) CARIDI ed altri. – Disposizioni in materia di promozione della cultura del saper fare artigiano, la valorizzazione delle eccellenze artigianali e per il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane

(869) Daniela VALENTINI ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e degli antichi mestieri

(Parere alla 10^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica positivamente verificata, onde accertare la corretta quantificazione degli oneri e la conseguente adeguatezza della copertura del testo unificato, con particolare riferimento alle norme di cui agli articoli 3 (Programma nazionale di intervento), 4 (Cabina di regia nazionale), 5 (Assistenza tecnica, verifica e monitoraggio), 6 (Tesori umani viventi), 7 (Informazione ed orientamento), 8 (Formazione. Sistema delle «botteghe scuola»), 9 (Borsa dell'iniziativa artigiana), 10 (Servizi provinciali per l'avvio, l'esercizio e il trasferimento d'impresa artigiana), da 12 a 15 (recanti incentivi al trasferimento generazionale di imprese artigiane), 16 (Interventi finanziari per la promozione dei mestieri artigiani e il trasferimento generazionale di imprese artigiane) e 18 (copertura finanziaria).

Il PRESIDENTE propone, quindi, di inoltrare formale richiesta al Governo di acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene.

(370) FILIPPI ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale

(Parere all'8^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta relazione tecnica)

Il PRESIDENTE, in sostituzione del relatore D'ALÌ (*NCD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire una relazione tecnica positivamente verificata, al fine di quantificare gli oneri connessi al provvedimento, con particolare riferimento agli articoli 7 (sul numero e i requisiti delle autorità portuali), 14 (risorse finanziarie delle autorità portuali), 17 (concessione di aree e banchine), 18 (disciplina fiscale delle entrate delle autorità portuali di interesse statale) e 19 (fondo per il finanziamento delle connessioni intermodali).

Propone, quindi, di inoltrare formale richiesta al Governo di acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 12 giugno 2014

Plenaria

81^a Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1428) Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

(24) ZELLER e BERGER. – Disposizioni in favore delle madri lavoratrici in materia di età pensionabile

(103) Maria Grazia GATTI ed altri. – Disciplina delle modalità di sottoscrizione della lettera di dimissioni volontarie e della lettera di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

(165) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di agevolazioni per la conciliazione dei tempi delle lavoratrici autonome appartenenti al settore dell'imprenditoria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura

(180) Rita GHEDINI ed altri. – Misure a sostegno della genitorialità, della condivisione e della conciliazione familiare

(183) Rita GHEDINI ed altri. – Norme applicative dell'articolo 4, commi da 16 a 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco

(199) ICHINO ed altri. – Misure per favorire l'invecchiamento attivo, il pensionamento flessibile, l'occupazione degli anziani e dei giovani e per l'incremento della domanda di lavoro

- (203) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera*
- (219) *Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni temporanee in materia di contratti di lavoro, concernenti l'introduzione di clausole di flessibilità oraria e di modificazione delle mansioni del lavoratore con l'applicazione di misure indennitarie e l'attuazione di programmi di formazione professionale*
- (263) *SANGALLI ed altri. – Agevolazioni fiscali per l'assunzione di manager e consulenti di direzione nelle piccole e medie imprese*
- (349) *DE POLI. – Modifica all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, concernente l'applicazione, in caso di trasferimento d'azienda, dei benefici economici previsti per i datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità*
- (482) *DE POLI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri o gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap*
- (500) *DE POLI. – Modifica all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in materia di agevolazioni per la ricollocazione di lavoratori licenziati da privati datori di lavoro non imprenditori*
- (555) *ICHINO ed altri. – Misure sperimentali per la promozione dell'occupazione e il superamento del dualismo fra lavoratori protetti e non protetti. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di contratto a termine, di lavoro intermittente e di associazione in partecipazione*
- (571) *BITONCI. – Disciplina del documento unico di regolarità contributiva*
- (625) *BERGER ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della disciplina del lavoro occasionale in agricoltura*
- (716) *NENCINI. – Disposizioni per favorire il reinserimento dei lavoratori espulsi precocemente dal mondo del lavoro e per il sostegno ai disoccupati di lunga durata, non più ricollocabili, prossimi alla pensione in ragione dell'età e del monte contributi versati*
- (727) *BAROZZINO ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione nel posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (893) *Sara PAGLINI ed altri. – Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300*
- (936) *DI MAGGIO ed altri. – Disposizioni per promuovere la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese attraverso progetti di riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento*
- (1100) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica all'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di semplificazione della normativa relativa alle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel settore agricolo*
- (1152) *Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione del reddito minimo garantito*
- (1221) *ICHINO ed altri. – Disposizioni volte a favorire l'utilizzazione in attività di utilità pubblica delle competenze e capacità delle persone sospese dalla prestazione lavorativa contrattuale con intervento della cassa integrazione guadagni*
- (1279) *SACCONI ed altri. – Delega per la predisposizione di uno Statuto dei lavori e disposizioni urgenti in materia di lavoro*

(1312) *Mariarosaria ROSSI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, in materia di apprendistato di riqualificazione*

(1409) *Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione consensuale del contratto di lavoro per dimissioni volontarie*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vendola ed altri; Teresa Belanova ed altri

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), ad integrazione di quanto già detto nella seduta di ieri, sottolinea che il disegno di legge delega si riferisce a materie di competenza assolutamente centrale della Commissione lavoro, e probabilmente renderebbe addirittura preferibile l'adozione da parte del Governo di un testo unico, data l'estrema varietà delle materie stesse. Con riferimento agli ammortizzatori sociali, sottolinea che in alcuni ambiti, e specialmente nei casi di cessazione di attività, la cassa integrazione forse non ha la sua ragion d'essere, se l'azienda è ormai morta, ma i dipendenti non possono certo essere abbandonati, al di là della corresponsione, per il tempo previsto, dal trattamento di disoccupazione, e lasciati senza alcuna prospettiva di impiego. Per queste ragioni il suo Gruppo sostiene l'esigenza di introdurre nell'ordinamento una formula di sostegno, denominabile reddito minimo di inserimento, o reddito garantito, o reddito di cittadinanza, che potrebbe rappresentare la chiave essenziale per il sostegno della sicurezza sociale nel Paese. In uno Stato può tranquillamente esistere flessibilità in entrata e in uscita dal mondo del lavoro, a patto che tuttavia il sistema di sicurezza sociale sia tale da garantire una soglia di dignità al lavoratore. Al di là di ogni convincimento ideologico, chiede dunque un'attenta valutazione di questo strumento, che renderebbe a suo giudizio più semplice anche ragionare sui licenziamenti e sulle forme contrattuali, sussistendo in ogni caso una soglia di sicurezza per il lavoratore. Reddito di cittadinanza o reddito minimo di inserimento – comunque si voglia definire l'istituto – non devono però essere interpretati come una sorta di indennità all'ozio; in questo senso sottolinea la necessità di collegare strettamente il sostegno al reddito con l'offerta di servizi attivi.

Quanto alle tematiche relative alla semplificazione, ricorda che il suo Gruppo, anche in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti, ha cercato di fornire sostegno attraverso la presentazione di emendamenti, ritirando successivamente le proprie proposte di fronte a un intendimento in senso analogo manifestato dal Governo. La semplificazione non deve tuttavia risolversi in una contrazione dei diritti dei lavoratori: sul punto il disegno di legge di delega del Governo risulta eccessivamente generico, e andrà modificato. Quanto alla prospettiva di riordino delle forme contrattuali, immagina che il senatore Ichino proporrà contratti a tempo determinato, ma con aumenti progressivi dei diritti. Ritiene tuttavia che un periodo di prova eccessivamente lungo finisca col creare una fattispecie persino peggiorativa rispetto al modello dei Co.Co.Pro., a maggior ragione in

quanto comporta una sorta di sospensione dei diritti. Quanto ai tempi di conciliazione di vita e di lavoro, anticipa che proporrà emendamenti in materia di maternità, con specifico riferimento ai casi di maternità a rischio. Auspica conclusivamente che nel corso del dibattito sul provvedimento i Gruppi lavorino con comuni intendimenti positivi, raggiungendo intese che assumono vieppiù importanza, in considerazione della delicatezza e della complessità della materia.

La senatrice FAVERO (PD), premessa l'utilità delle audizioni delle scorse settimane delle parti sociali, delle associazioni e di tutti i soggetti coinvolti nella riforma, osserva che nel corso della legislatura molto è stato fatto sulle politiche attive e passive del lavoro, a cominciare dall'investimento nel corso del 2013 di oltre 5 miliardi in più di quanto previsto a legislazione vigente: uno sforzo senza precedenti, dettato dalla gravità della condizione occupazionale. In tale periodo sono stati anche adottati numerosi provvedimenti finalizzati a migliorare le regole del mercato del lavoro, a stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro, a favorire l'inserimento dei disabili, a rafforzare le tutele dei lavoratori e a potenziare gli strumenti di sostegno al reddito. In particolare, con il decreto-legge n. 66, a giugno 2013 si è intervenuti sulle regole del mercato del lavoro, aumentando la flessibilità in entrata, semplificando l'apprendistato, dando nuove opportunità per l'assunzione di specialisti da parte di reti d'impresa, eliminando il limite di 35 anni di età per costituire le società semplificate. In direzione analoga vanno lette le misure del recente decreto lavoro n. 34, in particolare in materia di contratto di lavoro a termine, con l'obiettivo di facilitare il ricorso a tale tipologia contrattuale; sul contratto di apprendistato e le misure finalizzate alla semplificazione riguardante la cosiddetta «smaterializzazione» del DURC. È necessario ora fare un passo in avanti, per realizzare nel mercato del lavoro italiano un sistema di tutele più ampio ed aderente ai cambiamenti in atto, nonché di politiche attive e di servizi all'impiego caratterizzato da nuovi tassi di efficacia e di efficienza ed orientato alla creazione di nuova occupazione.

Tra i fattori frenanti del mercato occupazionale in Italia ci sono le regole che lo governano, sia nelle forme contrattuali, sia negli assetti della contrattazione collettiva. Il disegno di legge n. 1428 rappresenta dunque una formidabile occasione per sciogliere questi nodi ed è pertanto fondamentale che la delega contenga criteri direttivi puntuali e dettagliati, e preveda i tempi di realizzazione per l'intero quadro dei provvedimenti attuativi.

Con riferimento specifico alla riforma degli ammortizzatori sociali, evidenzia che gli obiettivi perseguiti si possono suddividere in tre macro categorie: integrare Aspi e MiniAspi in un sussidio unico, aumentandone l'inclusività, e quindi l'accesso, e la durata, e legandolo maggiormente alla contribuzione; estendere l'ambito di applicazione dei sussidi di disoccupazione, universalizzandoli a tutto il mondo del lavoro dipendente; infine, introdurre tutele per chi esaurisce i sussidi di disoccupazione senza avere trovato lavoro e si trova in condizione di bisogno. Su quest'ultimo

punto, ritiene tuttavia che sarebbe comunque necessario studiare i dettagli, e relativi costi, anche in relazione alle risorse disponibili allo stato attuale. In questo senso, è stato opportunamente suggerito che i costi siano imputati alla fiscalità generale, alla quale dovrebbero essere certamente ricollegate le politiche di sostegno alla maternità ed alla genitorialità.

Inoltre, la revisione del sistema degli ammortizzatori sociali non deve confliggere con le attuali misure utilizzate in questa difficile fase di crisi (cassa in deroga) e con le istituzioni bilaterali esistenti di sostegno al reddito che si sono consolidate, né con l'impianto della legge n. 92 del 2012, che prevede i fondi presso l'INPS per le imprese sopra i 15 dipendenti, soglia che va confermata per l'esclusione del contributo.

In tema di politiche attive e passive per il lavoro, all'articolo 2 della delega va chiarito come sarà gestita la loro separazione e quindi come una «gestione duale» potrà essere svolta dall'Agenzia nazionale per l'occupazione e dall'INPS, pur sempre sotto il forte controllo del Ministero. Criteri, definizione dei livelli, funzioni eventuali incentivazioni e modelli sperimentali possano essere definiti ed applicati solo dopo l'approvazione degli specifici decreti legislativi. È inoltre necessario dare un ruolo forte all'Agenzia unica nazionale, in coordinamento con le scelte operate nel disegno di legge di riforma del Titolo V.

Nell'articolo 3 vi sono i presupposti per una buona ed efficace semplificazione, da cui dipende la competitività delle imprese italiane; e non sono assolutamente di secondo piano le previsioni sulla revisione del sistema sanzionatorio, che risulta ancora particolarmente disordinato ed inefficace. Il mercato del lavoro ha certamente bisogno di azioni di riordino e semplificazione normativa, ma anche di poter contare su sistemi di vigilanza costanti ed efficaci per prevenire e contrastare forme di lavoro improprie e condizioni di concorrenza non leale.

Esprime quindi valutazioni positive sull'ampiezza della delega al Governo per il riordino delle forme contrattuali (articolo 4). Per favorire l'utilizzo della fattispecie contrattuale tipica del rapporto di lavoro (il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) occorre intervenire in maniera ampia e approfondita, per adeguarla alle esigenze delle nuove realtà produttive, nella logica del modello europeo della *flexicurity*.

Per quanto riguarda le altre tipologie, la delega per il riordino delle forme contrattuali risulta positiva nella misura in cui risponde alle esigenze di razionalizzazione e certezza del diritto della nostra legislazione del lavoro.

Sottolinea tuttavia che la delega non affronta adeguatamente alcuni temi: il primo è quello della povertà assoluta, dal 5,2 per cento di famiglie nel 2011 al 6,8 per cento nel 2012. Il secondo è il tema della rivalutazione dei lavoratori di «età matura», che si trovano a combattere l'esclusione dal mondo del lavoro, soprattutto per coloro attualmente molto lontani dalla pensione. Particolari condizioni di mercato o la necessità di ridurre i costi infatti spingono oggi le aziende a favorire l'esclusione dal mercato di persone di 40 anni ed oltre. Fin dall'inizio della legislatura si è interessata della questione occupazionale degli *over-40*, in particolare per quanto ri-

guarda la categoria dei disabili e degli invalidi civili, attraverso la presentazione di specifici atti legislativi e di atti di sindacato ispettivo. Anche ai disabili lavoratori e agli *over-40* espulsi dal mercato occupazionale è necessario dare una risposta nel corso dei prossimi mesi di questa legislatura. Infine, segnala la mancata partecipazione dei lavoratori nelle imprese, osservando che il modello cooperativo può fornire utili esperienze e suggerimenti al fine di consolidare relazioni industriali collaborative e raggiungere migliori *performance* di competitività per le imprese.

La senatrice BENCINI (*Misto-ILC*), premesso che nel disegno di legge delega del Governo si tracciano linee guida di fondamentale importanza relativamente al funzionamento del mercato del lavoro, dubita che tuttavia ciò sia concretamente possibile in assenza di un'autentica politica industriale. Si sofferma quindi criticamente sugli effetti devastanti della legge 92 (cosiddetta legge Fornero) che ha tra l'altro accentuato il grave problema della difficoltà di trovare nuova occupazione da parte di soggetti in età avanzata. Al riguardo ritiene che sia semmai necessario fissare tempi congrui per l'uscita dal mercato del lavoro, allineando la vita lavorativa a meccanismi di carattere naturale. A proposito della maternità, esprime particolare preoccupazione sull'estensione dei diritti ad essa connessi, soprattutto rispetto a categorie oggi non protette, segnalando le maggiori tutele oggi accordate nel settore pubblico rispetto a quello privato e valutando positivamente in particolare i contenuti del disegno di legge n. 180, prima firmataria senatrice Ghedini, e del suo disegno di legge n. 1348, che chiede di equiparare ogni figlio ad un anno di contribuzione. Sempre sul tema della maternità, insiste sulla esigenza di favorire il *part-time* anche nel pubblico impiego, atteso che alcuni soggetti possono preferire di dedicarsi alla cura della famiglia, sia per vocazione personale, sia perché il loro livello retributivo non consentirebbe di affidarla a soggetti esterni. Un altro tema delicato da affrontare è rappresentato dalla cosiddetta staffetta generazionale; in proposito ricorda il disegno di legge n. 1472, specificamente indirizzato alla categoria infermieristica. Evidenzia infine, con riferimento all'articolo 4, l'esigenza di stabilire un compenso orario minimo, come già avvenuto in altri Paesi UE. Auspica conclusivamente che il dibattito si svolga nella massima serenità ed intesa reciproca tra le parti.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) rileva preliminarmente che il dibattito è incentrato sulle linee guida contenute nel disegno di legge del Governo, in piena continuità con quanto già realizzato dal Governo, a partire dal decreto-legge n. 34, di recente conversione. È infatti innegabile l'esigenza di disposizioni chiare, idonee a dare ossigeno al mondo dei lavoratori, fornendo un forte impulso alla politica del Paese. In questo senso le misure contenute nel disegno di legge delega non solo completano il quadro già tracciato dal Governo, ma rappresentano un'occasione di particolare importanza.

Con specifico riferimento agli ammortizzatori sociali, osserva che in Italia non ci si può più permettere la destinazione di risorse attraverso l'utilizzo della cassa integrazione in deroga e della mobilità, già sperimentate e utilizzate per molti anni, ma occorre una ristrutturazione integrale del sistema, come proposto dall'articolo 1 del disegno di legge delega. È inoltre necessario cominciare ad affrontare, come fa l'articolo 2 del disegno di legge n. 1428, il delicato settore delle politiche attive. Al riguardo sottolinea l'importanza di una semplificazione delle procedure e degli adempimenti, a maggior ragione nell'era della digitalizzazione. Nota altresì che in Italia esistono forme di contratto assai disparate, destinate pertanto a creare insicurezza e confusione anche tra datori di lavoro, in difficoltà nell'individuazione dello strumento più idoneo per le rispettive esigenze. L'obiettivo primario deve dunque essere quello di garantire il rapporto di lavoro a tempo determinato. L'esperienza di questi ultimi anni è stata infatti tale da evidenziare le difficoltà di un ricorso a tale forma di contratto e l'esigenza di ricorrere a forme di contratto a tempo indeterminato. In questo quadro è ben alta l'esigenza di riscrivere le regole del mercato del lavoro in termini più comprensibili anche dai non addetti ai lavori, atteso il gran numero di disposizioni in materia, sovente tra loro contraddittorie e fonte di confusione. Nell'opera di sintesi che verrà realizzata va dunque posta la necessaria attenzione, anche adoperando un linguaggio più comprensibile. Quanto ai contenuti dell'articolo 5, in materia di maternità e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, la sua parte è impegnata da tempo. Peraltro, va osservato che nei Paesi in cui le donne sono più presenti nel mercato del lavoro si registra altresì un tasso di natalità più elevato, che smentisce con i fatti qualsiasi pregiudizio contrario.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, aggiorna il seguito della discussione generale ad altra data e toglie la seduta. Rinnova altresì l'invito ai singoli Gruppi a voler completare le rispettive iscrizioni in discussione generale, in modo da favorire la programmazione efficace dei lavori della Commissione, preannunciando che a tale scopo nella prossima settimana sarà previsto lo svolgimento intensivo di sedute, anche notturne, e anche senza termine di chiusura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 12 giugno 2014

Plenaria

123^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario DE FILIPPO risponde all'interrogazione n. 3-00972, della presidente De Biasi, con la quale si chiedono chiarimenti in merito alla cessione dal pubblico al privato di brevetti relativi a sperimentazione sull'Hiv.

Al riguardo, premette che l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha avviato, nel 1996, nell'ambito di un «Progetto Vaccino – modelli animali» iniziato nel 1990, un Programma di sviluppo del vaccino terapeutico contro l'HIV/AIDS basato sul Tat («Vaccino Tat»), affidandone l'esecuzione al Centro nazionale AIDS dell'ISS medesimo.

Il Programma, dopo aver superato la fase I, in cui i primi studi su un nuovo principio attivo, come è noto, vengono condotti su di un piccolo numero (in genere poche decine) di volontari sani o di pazienti, ha attualmente raggiunto la fase II di sperimentazione clinica.

Nella fase II vengono sviluppati studi terapeutici pilota, condotti su di un numero limitato di pazienti (100 – 200), spesso anche in modo comparativo con un placebo (sostanza inattiva), o con un altro farmaco. Il loro scopo è di dimostrare l'attività e di valutare ulteriormente la sicurezza di un principio attivo in pazienti affetti da una malattia o da una condizione clinica per la quale il principio attivo è proposto.

Nella fase II si decide anche la dose più efficace e meglio tollerata.

La fase III coinvolge migliaia di pazienti in diversi Paesi, per conseguire le principali evidenze a sostegno dell'efficacia e sicurezza del nuovo farmaco.

La fase IV comprende gli studi sviluppati dopo l'immissione in commercio del medicinale.

Ciò premesso, il sottosegretario fornisce chiarimenti specifici sulla vicenda oggetto di sindacato ispettivo.

La carenza di fondi pubblici ha imposto all'ISS – in linea con gli orientamenti comunitari (Raccomandazione 2008/416/CE) e nazionali (decreto legislativo n. 297 del 1999) e con il Disciplinare per la partecipazione dell'ISS e del suo personale ad iniziative di *spin-off* ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 1999 – la verifica della possibilità di trasferimento della sperimentazione dal settore pubblico, dove ha raggiunto i limiti massimi economicamente sostenibili in termini di investimenti, al settore privato.

Ciò al fine di poter svolgere la rimanente fase di sperimentazione e la successiva registrazione e industrializzazione, anche alla luce della Raccomandazione 2008/416/CE, che prevede espressamente la valorizzazione dei risultati delle ricerche pubbliche attraverso la trasformazione in prodotti e servizi mediante la collaborazione con le industrie, la concessione di licenze o la creazione di «*spin-off*».

Nel caso di specie, pertanto, non è ravvisabile alcun abuso, in quanto il Consiglio di Amministrazione dell'ISS ha adottato una delibera di indirizzo politico-amministrativo, finalizzata a verificare esclusivamente la possibilità di acquisire – attraverso il trasferimento tecnologico – le risorse finanziarie necessarie per completare il Programma di sviluppo del vaccino contro l'HIV (per il quale, ad oggi, non sussistono adeguati finanziamenti pubblici) e, di conseguenza, per evitare di disperdere i risultati già ottenuti.

Dalla citata deliberazione del Consiglio di amministrazione, quale mero atto di indirizzo, non è conseguita alcuna azione concreta volta a determinare l'insorgenza di vincoli o rapporti giuridici di alcun tipo tra l'ISS e la società Vaxxit s.r.l.; vi è stata, invece, in data 10 giugno 2014, una nuova deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ISS.

Tale ultima deliberazione, a sostegno di ogni principio di garanzia e tutela, ha dato mandato all'amministrazione dell'ISS di verificare la conformità della società Vaxxit ai requisiti del succitato «Disciplinare», al fine di poter valutare la possibilità dell'attivazione di uno *spin off* per la medesima, la cui fattibilità è comunque demandata a successivi provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dell'ISS.

Il sottosegretario, in conclusione, rimarca che le iniziative di ulteriore verifica e approfondimento disposte dal Consiglio di amministrazione dell'ISS consentono di fugare ogni dubbio circa eventuali abusi connessi alla ricerca in questione.

La presidente DE BIASI, pur ringraziando per la tempestiva e articolata risposta, si dichiara parzialmente soddisfatta, riservandosi di proporre all'Ufficio di Presidenza lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

Quindi, dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa.

La seduta termina alle ore 8,50.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 77

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLO STABILIMENTO CHIMICO
FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 78

*Presidenza della Presidente
DE BIASI*

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,30

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1324 E CONNESSI (NORME
VARIE IN MATERIA SANITARIA)*

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Giovedì 12 giugno 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Renato BALDUZZI

La seduta inizia alle ore 8,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Nuovo testo C. 1589 Governo

(Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l'esame.

Il presidente Renato BALDUZZI avverte che sostituirà il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, in quanto il parere sul progetto di legge in titolo deve essere espresso nella giornata di oggi, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera per la prossima settimana.

Riferisce quindi che la Convenzione in esame – che risale al 1996, ma è stata firmata dall'Italia solo nel 2003 – è finalizzata all'integrale revisione del testo del 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori e mira a superare talune criticità emerse nel funzionamento della Convenzione del 1961, soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che ha provocato un radicale mutamento d'approccio nel diritto internazionale a tutela dell'infanzia.

La Convenzione consta di 63 articoli, raggruppati in sette capitoli riguardanti rispettivamente l'ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale

zionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione, le disposizioni generali e le clausole finali.

Gli articoli 1-4 delimitano il campo di azione, che abbraccia l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; la designazione e le funzioni di qualsiasi persona od organismo incaricato di occuparsi del minore o dei suoi beni; il collocamento del minore in famiglia di accoglienza o in istituto, anche mediante *kafala* (che è un istituto di diritto islamico in grado di consentire l'accoglienza in famiglia dei minori il cui Paese di origine non conosca l'adozione); la supervisione da parte delle autorità pubbliche dell'assistenza fornita al minore da qualsiasi persona se ne faccia carico; l'amministrazione, conservazione o disposizione dei beni del minore. Sono esclusi dal campo della Convenzione l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione e le misure preparatorie; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le amministrazioni fiduciarie e le successioni; la previdenza sociale; le misure pubbliche generali in materia di istruzione e sanità; le misure adottate in conseguenza della commissione di reati da parte del minore; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione (articolo 4).

Gli articoli 5-14 (capitolo II) riguardano la competenza: particolare rilievo assume l'articolo 7 che dispone la conservazione della competenza in capo alle autorità dello Stato contraente di abituale residenza del minore in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, e ciò fino al momento in cui questi abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato. Ai sensi della norma è considerato illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore se avviene in violazione di un diritto di affidamento effettivamente esercitato. L'articolo 8 prevede la possibilità, in via eccezionale, che l'autorità dello Stato contraente competente in applicazione dell'articolo 5 o 6, ove ritenga che l'autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare il superiore interesse del minore in un caso particolare, possa chiedere a quell'autorità di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterrà necessarie, o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorità dell'altro Stato. La norma individua, altresì, le condizioni sottese alla possibilità che l'autorità dell'altro Stato venga richiesta o adita.

Gli articoli 15-22 (capitolo III) dettano disposizioni in materia di legge applicabile. L'articolo 15 dispone che, nell'esercizio della competenza loro attribuita dalle disposizioni del capitolo II, le autorità degli Stati contraenti applichino la propria legge. Qualora tuttavia la protezione della persona o dei beni del minore lo richieda, esse potranno eccezionalmente applicare o prendere in considerazione la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame. L'attribuzione o l'estinzione di pieno diritto di una responsabilità genitoriale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore. L'attribuzione o l'estinzione di una

responsabilità genitoriale mediante accordo o atto unilaterale, senza l'intervento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, è disciplinata dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore nel momento in cui l'accordo o l'atto unilaterale prende effetto. La responsabilità genitoriale esistente secondo la legge dello Stato di residenza abituale del minore sussiste dopo il trasferimento di tale residenza abituale in un altro Stato (articolo 16).

Gli articoli 23-28 (capitolo IV) si incentrano su riconoscimento ed esecuzione. In particolare con l'articolo 23 è stabilito che le misure adottate dalle autorità di uno Stato contraente saranno riconosciute di pieno diritto negli altri Stati contraenti. La norma prevede, tuttavia, una serie di ipotesi all'inverarsi delle quali il riconoscimento potrà essere negato. L'articolo 28 dispone invece che le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene conformemente alla legge dello Stato richiesto nei limiti che vi sono previsti, tenuto conto del superiore interesse del minore.

La cooperazione è considerata dagli articoli 29-39 (capitolo V). Tra questi, l'articolo 29 prevede che ogni Stato contraente designi un'autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione. Le Autorità centrali dovranno cooperare fra loro e promuovere la cooperazione fra le autorità competenti del proprio Stato per realizzare gli obiettivi della Convenzione. Esse, nell'ambito dell'applicazione della Convenzione, adottano le disposizioni idonee a fornire informazioni sulla loro legislazione, nonché sui servizi disponibili nel loro Stato in materia di protezione del minore (articolo 30). Ai sensi dell'articolo 31 l'Autorità centrale di uno Stato contraente adotta tutte le disposizioni idonee ad agevolare le comunicazioni e offrire l'assistenza prevista dalle norme dell'Accordo in esame (articoli 8 e 9 e capitolo V); ad agevolare con la mediazione, la conciliazione o qualsiasi altra analoga modalità, accordi amichevoli sulla protezione della persona o dei beni del minore nelle situazioni in cui si applica la Convenzione; ad aiutare, su richiesta di un'autorità competente di un altro Stato contraente, la localizzazione del minore quando appare che questi sia presente sul territorio dello Stato richiesto e abbia bisogno di protezione.

Gli articoli 40-56 (capitolo VI) recano le disposizioni generali: a norma dell'articolo 51 la Convenzione in esame sostituisce, nei rapporti fra gli Stati contraenti, la Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni e la Convenzione per regolare la tutela dei minorenni firmata all'Aia il 12 giugno 1902, fermo restando il riconoscimento delle misure adottate secondo la citata Convenzione del 5 ottobre 1961.

Gli articoli 57-63 (capitolo VII) recano le clausole finali.

Per quanto riguarda invece il contenuto del disegno di legge, che le Commissioni di merito hanno modificato in sede di discussione degli

emendamenti, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione.

Gli articoli seguenti dettano norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi della Convenzione, in particolare al fine di dare veste giuridica alla cosiddetta *kafala*, che – come detto – è una sorta di affidamento familiare, previsto come unica misura di protezione del minore in stato di abbandono negli ordinamenti islamici. In particolare, l'articolo 3 individua nel Ministero della giustizia l'autorità centrale italiana incaricata di adempiere gli obblighi derivanti dalla Convenzione; individua nella Commissione per le adozioni internazionali l'autorità competente ad approvare la proposta di assistenza legale, tramite *kafala* o istituto analogo, di un minore in stato di abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di altro Stato contraente; definisce le autorità competenti straniere; definisce il concetto di assistenza legale di un minore.

Gli articoli 4 e 5 delineano le diverse procedure da seguire per il collocamento in Italia di minori stranieri a seconda che gli stessi si trovino o meno in stato di abbandono. In particolare, l'articolo 4 delinea la procedura da seguire quando debba essere collocato in Italia un minore straniero che non si trovi in stato di abbandono. Il percorso è il seguente: l'autorità competente straniera propone al Ministero della giustizia il collocamento o l'assistenza legale del minore presso una persona, una famiglia o una struttura in Italia; il Ministero trasmette gli atti al tribunale per i minorenni, che assume informazioni, tramite i servizi sociali o le ASL, sulle persone o la struttura individuata per l'assistenza. In esito a tale istruttoria, il tribunale per i minorenni approva o respinge la proposta e il relativo decreto è trasmesso all'autorità competente straniera, al giudice tutelare, ai servizi socio-assistenziali e alla questura del luogo in cui si stabilirà il minore, nonché al soggetto incaricato dell'accoglienza. Il minore che entra in Italia in base a questa procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affidamento familiare.

L'articolo 5 disciplina invece l'ipotesi di assistenza legale al minore straniero che si trova nel proprio paese in stato di abbandono ed è consentita a coniugi residenti in Italia rispetto ai quali il tribunale abbia emesso un decreto di idoneità all'adozione. Il presupposto è dunque il possesso dei requisiti per adottare, disciplinati dall'articolo 6 della legge sull'adozione (n. 184 del 1983). In tale ipotesi, la richiesta degli interessati è presentata alla Commissione per le adozioni internazionali, la quale inoltra la richiesta all'autorità competente straniera, unitamente alla documentazione comprovante l'idoneità dei richiedenti e riceve dalla stessa autorità la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale, unitamente a tutte le informazioni necessarie. La Commissione, sulla scorta di tali informazioni, approva o respinge la richiesta di assistenza legale; la stessa Commissione riceve dall'autorità straniera l'autorizzazione al trasferimento permanente del minore in Italia e ne autorizza l'ingresso in Italia dandone comunicazione alle autorità e istituzioni competenti per i provvedimenti conseguenti. Anche il minore che entra in Italia in base a questa procedura può beneficiare di tutti i diritti riconosciuti al minore in affida-

mento familiare. I servizi sociali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni; il giudice tutelare conferisce ai coniugi le funzioni di tutore e di protutore e si applicano, ove compatibili, le disposizioni sulla scelta del tutore previste dall'articolo 348 del codice civile.

L'articolo 6 stabilisce quali disposizioni della normativa in tema di immigrazione possano trovare applicazione in caso di minore presente nel nostro paese per assistenza legale.

L'articolo 7 disciplina l'ipotesi in cui il minore che necessita di assistenza legale sia residente in Italia e la sua collocazione debba essere effettuata all'estero, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza in un altro Stato contraente.

L'articolo 8 novella le disposizioni penali della legge sulle adozioni internazionali (n. 184 del 1983) estendendo le sanzioni penali già previste alle fattispecie commesse in violazione della nuova legge.

L'articolo 9 novella conseguentemente la legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, n. 218 del 1995.

L'articolo 10 riguarda le misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione.

L'articolo 11 stabilisce che, con regolamenti di esecuzione della legge (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988), siano disciplinate le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5, che, come detto, disciplinano la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono.

L'articolo 12 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 13 detta disposizioni transitorie.

L'articolo 14 reca la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato*).

Il deputato Gian Luigi GIGLI (*PI*) osserva che il testo iniziale del disegno di legge, all'articolo 5, comma 1, prevedeva che l'assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero fosse consentita «ai coniugi residenti in Italia», mentre ora, a seguito delle modifiche introdotte in sede referente, prevede che sia consentita «ai residenti in Italia». Si chiede quindi per quale ragione il comma 3 del medesimo articolo 5 continui a parlare di coniugi, prevedendo che l'autorità competente italiana debba inviare all'autorità competente straniera, oltre al decreto di idoneità e alle relazioni dei servizi socio-assistenziali degli enti locali, anche una specifica relazione sull'attitudine dei «coniugi» a provvedere all'accoglienza del minore in regime di assistenza legale.

Il presidente Renato BALDUZZI, *relatore*, ritiene che il dubbio del deputato Gigli sia fondato, non essendo immediatamente chiaro per quale ragione al comma 3 si continui a parlare di coniugi. Peraltro, il citato ar-

articolo 5, comma 1, specifica che, per poter assistere legalmente un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero, i residenti in Italia devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184: si tratta dei requisiti previsti per l'adozione e tra di essi c'è lo stato coniugale. Ai sensi del citato articolo 6, infatti, l'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni.

Osserva quindi che la questione posta dal deputato Gigli, anche se corretta, esula dalle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, riguardando un punto di merito del provvedimento – vale a dire la scelta su chi possa assistere legalmente un minore in stato di abbandono residente in uno Stato estero – ed eventualmente un problema di coordinamento interno del testo. Si riserva, in ogni caso, di far segnalare la questione agli uffici delle Commissioni di merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Renato BALDUZZI, con riferimento all'altro provvedimento all'ordine del giorno di oggi – il disegno di legge del Governo S. 1328, in materia di competitività del settore agricolo – comunica che, avendo il relatore, deputato Parrini, comunicato di non poter prendere parte alla seduta e non sussistendo ragioni di urgenza per l'espressione del parere, il suo esame è rinviato alla prossima settimana.

La seduta termina alle ore 8,20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

IN SEDE CONSULTIVA

Competitività settore agricolo

S. 1328 Governo

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 1589 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1589 Governo – recante ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno – quale risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;

rilevato che:

l'articolo 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione medesima, dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali;

l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che:

gli articoli 4 e 5 del disegno di legge in esame – nel disciplinare la procedura, rispettivamente, per l'affidamento o l'assistenza legale del minore non in stato di abbandono e per l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono – prevedono il coinvolgimento, tra gli altri soggetti, dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali o ospedaliere;

l'articolo 11 stabilisce che le modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 siano disciplinate con regolamenti di esecuzione (emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988);

la materia dei servizi sociali è riconducibile alla potestà legislativa residuale delle regioni, di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

le Commissioni di merito valutino l'opportunità di prevedere che sullo schema dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 11 del disegno di legge sia acquisito il parere della Conferenza unificata.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Giovedì 12 giugno 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,35.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione sul Semestre europeo
(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce il tema all'ordine del giorno.

La deputata Laura GARAVINI (PD), in qualità di relatrice, illustra la proposta di relazione sul Semestre europeo.

Intervengono, per formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Davide MATTIELLO (PD), Claudio FAVA (SEL), e il senatore Francesco MOLINARI (M5S).

Rosy BINDI, *presidente*, si congratula per il lavoro svolto e dichiara conclusa la seduta.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati ha inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera, per la seduta di lunedì 16 giu-

gno 2014, la relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sulle prospettive di riforma del sistema di gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, approvata dalla Commissione all'unanimità nella seduta del 9 aprile 2014 (DOC. XXIII, n.1). Anche la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato ha inserito la suddetta relazione nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la seduta del 17 giugno 2014, a partire dalle ore 16.

Comunica inoltre che il prossimo giovedì 19 giugno, alle ore 13.30, avrà luogo la programmata audizione del Ministro della Giustizia, onorevole Andrea Orlando.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 12 giugno 2014

Plenaria

Presidenza del presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

Indagine conoscitiva sulla funzionalità del sistema previdenziale pubblico e privato, alla luce della recente evoluzione normativa ed organizzativa, anche con riferimento alla strutturazione della previdenza complementare

Audizione del Presidente dello Sviluppo Mercato Fondi Pensione (MEFOP), Mauro Marè

(Svolgimento e rinvio)

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il presidente del MEFOP è accompagnato dal direttore generale, Luigi Ballanti e dal vice direttore, Paolo Pellegrini.

Svolge una relazione Mauro MARE', presidente del MEFOP, che consegna documentazione alla Commissione.

Il deputato Lello DI GIOIA, *presidente*, nel ringraziare il presidente Marè per la partecipazione all'odierna seduta, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta e dispone che la documentazione che sarà inviata sia pubblicata al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 8,30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Audizione del Presidente e del Direttore generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, Nunzio Luciano e Michele Proietti

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 12 giugno 2014

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

Interviene il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti.

La seduta inizia alle ore 13.

AUDIZIONI

Seguito dell'audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle questioni relative al settore dell'immigrazione

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il tema oggetto del seguito dell'audizione.

Il Ministro Giuliano POLETTI risponde alle domande poste, fornendo ulteriori chiarimenti ed elementi di precisazione.

Laura RAVETTO, *presidente*, dopo aver ringraziato il Ministro Poletti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 12 giugno 2014

Plenaria

Presidenza della vicepresidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla povertà e sul disagio minorile

Audizione di rappresentanti di Save the Children

(Svolgimento e conclusione)

Sandra ZAMPA, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Christian Morabito, *responsabile scientifico del progetto sulle povertà educative di Save the Children*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni, a più riprese, Sandra ZAMPA, *presidente*, il deputato Giorgio ZANIN (PD), e le senatrici Donella MATTESINI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Christian Morabito, *responsabile scientifico del progetto sulle povertà educative di Save the Children*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Sandra ZAMPA, *presidente*, ringrazia tutti i presenti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Giovedì 12 giugno 2014

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (atto n. 92)

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Alessandra SARTORE, *Assessore al bilancio, patrimonio e demanio della Regione Lazio*, e Gaetano GIANCANE, *Assessore al bilancio della Regione Campania*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Giancarlo GIORGETTI, la senatrice Magda Angela ZANONI (PD) e il deputato Daniele MARANTELLI (PD).

Alessandra SARTORE, *Assessore al bilancio, patrimonio e demanio della Regione Lazio*, e Gaetano GIANCANE, *Assessore al bilancio della Regione Campania*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 230 di mercoledì 11 giugno 2014, seduta n. 122, della Commissione sanità (12^a), sono apportate le seguenti modificazioni alla pagina 88:

- al secondo e al quarto capoverso, prima della parola LORENZIN, **leggasi:** Beatrice;
- al terzo capoverso:
 - seconda riga, al posto delle parole: Marina DIRINDIN **leggasi:** Nerina DIRINDIN;
 - terza riga, al posto delle parole: Serenalla FUCKSIA **leggasi:** Serenella FUCKSIA.

